



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/AA/rm

Roma, 13 luglio 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Salerno**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 74/2023 _ CCNL dipendenti Ordine

Si fa seguito al quesito del 1° giugno 2023 con il quale si chiede di acquisire informazioni circa "la contrattazione integrativa e modalità delle procedure selettive di Area, per le progressioni economiche all'interno della stessa Area di inquadramento che riguarderebbero una dipendente; la procedura selettiva tra le Aree nella parte che prevede la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, per le progressioni economiche tra le aree, che riguarderebbero gli altri due dipendenti. In particolare, si richiede se tali procedure selettive prevedano il ricorso a tipologie concorsuali pubbliche oppure se possono essere gestite con trattative integrative tramite sindacato" per rappresentare quanto segue.

Secondo il CCNL Funzioni Centrali 2019_2021, per le nuove **progressioni economiche all'interno delle aree** (art.14) è prevista una procedura selettiva, che avviene con le modalità e criteri seguenti:

- a) La partecipazione è consentita ai lavoratori che:
 - negli ultimi tre anni non hanno beneficiato di alcuna progressione economica. In sede di contrattazione tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4 anni;
 - non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43 (Codice Disciplinare), comma 3, lett. f), al rimprovero scritto.
- b) Nell'ambito delle risorse destinate, **in sede di contrattazione collettiva integrativa** viene definito il **numero di stipendiali attribuibili nell'anno per ciascuna area**. Il valore del differenziale di ciascuna area è fisso, pertanto, le parti possono non solo decidere l'importo totale del fondo da destinare alle progressioni ma anche il numero massimo di progressioni per ciascuna area. I differenziali sono così attribuiti fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area consentendo, pertanto, una maggiore programmazione nell'applicazione dell'istituto.
- c) Per ogni procedura selettiva è possibile prevedere un solo differenziale stipendiale per dipendente;

- d) La graduatoria dei partecipanti è definita in base ai seguenti **criteri**, la cui **ponderazione** è effettuata **in sede di contrattazione integrativa**:
- media delle ultime tre valutazioni individuali conseguite; a tale criterio non può essere attribuito dalle parti contrattuali un peso inferiore al 40% del totale;
 - esperienza professionale maturata (che spesso nei fatti viene tradotta nell'anzianità di servizio!); a tale criterio non può essere attribuito dalle parti un peso superiore al 40%.
 - **ulteriori criteri definiti in sede di contrattazione integrativa** correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi di cui all'art 31

Sempre **in sede di contrattazione integrativa** è possibile introdurre una **clausola di salvaguardia** per quel personale che non ha conseguito progressioni da più di 6 anni ed occorre anche definire i criteri di priorità in caso di parità di punteggio.

La graduatoria approvata a seguito della selezione ha vigenza limitata al solo anno per la quale è prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area, la quale ha decorrenza, per espressa previsione del comma 3 dell'art. 14, dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo che la finanzia.

Alla luce di quanto su rappresentato si desume che l'attribuzione dei differenziali stipendiali di cui all'art. 14 del CCNL Funzioni centrali 2019_2021 avviene mediante **procedure selettive interne** distinte per le quattro aree di inquadramento, nei limiti delle risorse dedicate in sede di contrattazione integrativa e sulla base di una disciplina di dettaglio ivi definita; ogni dipendente in possesso dei requisiti potrà parteciparvi per l'acquisizione dell'aumento economico, concorrendo con i propri colleghi inquadrati nella medesima area.

Con riferimento, poi, al tema delle **progressioni tra le aree**, il CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 prevede due diverse tipologie di procedure:

- a) **procedure "ordinarie"**, la cui disciplina, è rinvenibile nell'art. 17 del richiamato CCNL;
- b) **procedure "in deroga"**, temporalmente limitate alla finestra temporale compresa tra il 1° novembre 2023 ed il 31 dicembre 2024, la cui disciplina è invece prevista ai commi 6, 7, 8 dell'art 18 del CCNL summenzionato, con criteri valutativi e selettivi analoghi a quelli previsti dalla legge, con una parziale deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno e con rinvio a regolazioni di maggior dettaglio che dovranno essere adottate dagli enti, **previo confronto sindacale**.

Si tratta, in entrambi i casi, di **procedure selettive interne**.

Fino al **31.12.2024** le progressioni verticali verso l'Area Assistenti e l'Area Funzionari possono essere effettuate **esclusivamente** attraverso le **procedure "in deroga"**.

Quanto alle progressioni "in deroga" (art. 18, commi 6, 7 e 8, CCNL Funzioni Centrali 2019-2021), è previsto, quindi, che al fine di tenere conto dell'esperienza e della professionalità effettivamente utilizzate dall'amministrazione in cui si è in servizio, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, avviene attraverso procedimenti valutativi a cui possono partecipare i dipendenti in possesso dei requisiti elencati nella Tabella 3 di Corrispondenza, allegata al CCNL citato. Ogni amministrazione, in base alle caratteristiche delle aree di destinazione e al **confronto con la delegazione di parte sindacale**, definisce i criteri per la valutazione, assegnando un peso percentuale non inferiore al 25% ai seguenti elementi:

- l'esperienza maturata nell'area di provenienza;
- il titolo di studio;
- le competenze professionali acquisite attraverso percorsi formativi le competenze certificate come quelle informatiche e linguistiche, le competenze acquisite sul posto di lavoro e le abilitazioni professionali.

Le progressioni "in deroga", sono finanziate - oltre che dalle facoltà assunzionali - anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della legge n. 234/2021, in misura non superiore allo 0,55% del monte salariale del personale non dirigente relativo all'anno 2018.

La riserva del 50% delle posizioni disponibili all'accesso dall'esterno non opera per le progressioni "in deroga" finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 612 della legge n. 234/2021. Viceversa, l'utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni verticali in deroga è possibile nel limite del 50% del fabbisogno.

Ai sensi degli artt. 7, co. 4, e 5, co. 3, CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa prevista in funzione delle progressioni economiche all'interno delle aree e con cui avviare il confronto previsto in funzione delle progressioni tra le aree sono i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL (e, ove costituita, la RSU).

Cordiali saluti.

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.